

### **- QUESITO N. 12**

In merito alla procedura in oggetto, per quanto riguarda la garanzia provvisoria richiesta al punto 15 A2) del disciplinare di gara, il comma 7 art. 93 del D.lgs 50/2016 prevede la riduzione del 30% se in possesso della certificazione UNI EN ISO 14001, anche cumulabile con la riduzione del 50% per il possesso della certificazione UNI EN ISO 9001.

Essendo in possesso di entrambe le certificazioni si chiede di chiarire come debba essere calcolato l'importo della garanzia:

a)  $13.000,00 - 50\% = 6.500,00 - 30\% = 4.550,00$

oppure

b)  $13.000,00 - (50\% + 30\%) = 2.600,00$

### **RISPOSTA N. 12**

Il Decreto Legislativo n. 50/2016 all'articolo 93 (Garanzie per la partecipazione alla procedura), comma 7, stabilisce quanto segue:

**“L'importo della garanzia**, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, **l'importo della garanzia** e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001”.....

Pertanto:

$13.000,00 - 50\% = 6.500,00$

$13.000,00 - 30\% = 8.700,00$

Somma degli importi 10.400,00.

$13.000,00 - 10.400,00 = 2.600,00$ .

### **- QUESITO N. 13**

Un concorrente ha posto il seguente quesito: “rispetto al criterio 2, aspetti architettonici, si chiede se sia possibile proporre il cambio materico dei serramenti esterni previsti in legno smaltato oppure se tale cambiamento sia valutato con punteggio pari a zero”

### **RISPOSTA N. 13**

Non risulta possibile rispondere al presente quesito, in quanto non pertinente. Si precisa infatti che l'attribuzione dei punteggi rientra esclusivamente nei compiti della Commissione giudicatrice, come si evince chiaramente dai contenuti del disciplinare di gara.

### **- QUESITO N. 14**

Un concorrente ha posto il seguente quesito: “siamo DUE imprese con attestazione in OS2A, II classifica, NON IN POSSESSO di certificazione del sistema di qualità aziendale ai sensi dell'art. 63 comma 1 del D.P.R. 207/2010.

Poiché il disciplinare al punto m) richiede: "Qualora dall'attestazione SOA non risulti il possesso della citata certificazione di qualità dovrà essere prodotta dichiarazione sostitutiva che attesti il possesso della predetta

certificazione, unitamente alla certificazione di qualità, in conformità del citato art. 63 del D.P.R. 207/2010", possiamo partecipare alla gara in associazione temporanea di impresa, in quanto relativamente a dette certificazioni si applica quanto disposto dall'art. 92 comma 8 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.: "Le imprese qualificate nella I e nella II classifica, non in possesso, ai sensi dell'articolo 63, comma 1, della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, possono partecipare in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti agli affidamenti di contratti per i quali sia richiesta al concorrente singolo un'attestazione per classifiche superiori", come citato sempre al punto m) del disciplinare

#### **RISPOSTA N. 14**

Nel confermare quanto richiamato nel disciplinare di gara e asserito dal concorrente, si precisa che per tale quesito occorre far riferimento alla risposta già fornita per il quesito n. 8.